



**COMUNE DI SAVIGNANO  
SUL PANARO**

Provincia di Modena

**Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 134 del 11/12/2017**

**OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI  
IN APPLICAZIONE DELLA L.R.5/2013 PER IL  
CONTRASTO DEL RISCHIO DI DIPENDENZA DAL  
GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.**

**COPIA**

**Seduta n. 42/2017**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **undici** del mese di **dicembre** alle ore **17.00** nella Residenza Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il sig. **Caroli Germano**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale **dott. Dallolio Paolo**.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

<b>Caroli Germano</b>	Sindaco	Presente
<b>Marchioni Giuseppe</b>	Vice Sindaco	Presente
<b>Corsini Alessandro</b>	Assessore	Presente
<b>Carmignano Rosamaria</b>	Assessore	Presente
<b>Piccinini Patrizia</b>	Assessore	Presente

( ) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI IN APPLICAZIONE DELLA L.R.5/2013 PER IL CONTRASTO DEL RISCHIO DI DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.**

***LA GIUNTA COMUNALE***

**Vista** la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

**Verificato** che l'art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili” ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

**Vista** la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”;

**Verificato**, in particolare, che l'art.6 della L.R.5/2013 prevede oggi:

*“co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.*

*co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:*

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

*co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”*

**Preso atto:**

- che il divieto previsto dall'art. 6 comma 2bis si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse che alle sale giochi e sale scommesse in esercizio ed anche alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

- che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede, all'Allegato 1:

*“Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.*

*Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:*

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco*

*d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

*Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.*

*Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale."*

**Dato atto** che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 è stata pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna del 16 giugno 2017, n. 165 e che, conseguentemente, i comuni dell'Emilia Romagna devono redigere la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio entro il 16/12/2017;

**Ritenuto** di applicare il divieto connesso all'individuazione dei luoghi sensibili sulla base di un principio di ragionevolezza, costantemente richiamato anche dalla giurisprudenza quando si è pronunciata sull'entità delle distanze e sulla "sensibilità" di alcuni luoghi;

**Verificato** che la Regione ha fornito apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>:

**"Istituti Scolastici di ogni ordine e grado -** L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

**Luoghi di culto -** Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.

**Impianti sportivi -** Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

**Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario -** Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

**Strutture ricettive per categorie protette -** Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

**Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori -** Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia,

*degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile.”*

**Ritenuto**, in fase di prima applicazione della normativa regionale, di individuare nella mappatura dei luoghi sensibili soltanto quelli previsti dalla definizione regionale alla luce di dette interpretazioni;

**Tenuto conto** che l'obiettivo delle disposizioni regionali è quello di evitare ai minori e, più in generale, a tutti coloro che frequentano un determinato “luogo sensibile” di ricevere un messaggio culturale di normalizzazione del gioco d'azzardo tale da permettere un sotterraneo condizionamento verso i messaggi pubblicitari diretti e indiretti;

**Rilevato**, inoltre, che per il calcolo della distanza pedonale tra gli esercizi ed i luoghi sensibili ci si deve attenere a quanto stabilito dal Codice della strada (art. 190 D.lgs 285/1992) che prevede:

*“I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.*

*I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.”*

*E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri.”*

**Dato atto, pertanto**, che nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;

**Esaminati** i relativi elaborati planimetrici;

**Visto**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

### ***DELIBERA***

- 1) di stabilire che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio comunale è strettamente limitata a quelli ascrivibili al testo della L.R.5/2013 sulla base delle definizioni e delle indicazioni interpretative fornite dalla Regione, come precisato in premessa;
- 2) di non qualificare come sensibili ulteriori luoghi, non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) di approvare gli elaborati planimetrici e la declaratoria che costituiscono la mappatura del territorio del Comune (rispettivamente **allegati 1 e 2**, parti integranti e sostanziali del presente atto);
- 4) di demandare al Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive, successivamente all'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili dei comuni confinanti, la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio comunale, tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione:
  - i. dall'ingresso principale, come definito in premessa;
  - ii. secondo il percorso pedonale più breve secondo quanto previsto dall'art. art. 190 del D.lgs 285/1992 *Nuovo Codice della Strada*;

iii. tenuto conto anche dei luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti;

iv. sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo

[https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi\\_intr/elenco\\_soggetti\\_ries](https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries);

5) di pubblicare sul sito web istituzionale la mappatura aggiornata dei luoghi sensibili, successivamente integrata con i luoghi sensibili individuati dai comuni confinanti.



Area proponente  
**Urbanistica - Edilizia Privata-Attività  
Produttive**

Servizio interessato  
**Sportello unico attività produttive**

Oggetto della proposta da deliberare:

**MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI IN APPLICAZIONE DELLA L.R.5/2013 PER IL  
CONTRASTO DEL RISCHIO DI DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO  
PATOLOGICO.**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*

*I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile  
del servizio  
interessato

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

Data 07-12-2017

Il responsabile *Ponzè De Leon Pisani Giuseppe*

Fto. digitalmente

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Area proponente  
**Urbanistica - Edilizia Privata-Attività  
Produttive**

Servizio interessato  
**Sportello unico attività produttive**

Oggetto della proposta da deliberare:

**MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI IN APPLICAZIONE DELLA L.R.5/2013 PER IL  
CONTRASTO DEL RISCHIO DI DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO  
PATOLOGICO.**

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.*

*I pareri sono inseriti nella deliberazione.*

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile  
di ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:

**PARERE NON DOVUTO**

Data 11-12-2017

Il responsabile *Drusiani Damiano*

F.to digitalmente

\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**Comune di Savignano sul Panaro**  
Provincia di Modena

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 11/12/2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Caroli Germano  
F.to digitalmente

**Il Segretario Comunale**  
Dallolio Paolo  
F.to digitalmente

---

\***Documento informatico firmato digitalmente** ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa